Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì 29 giugno — Numero 152

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. [illegible] della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale [illegible]

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 817 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, relativo a sessioni straordinarie di esami per militari ed ex militari presso i Regi Istituti nautici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 830 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1.282.000 e le diminuzioni di stanziamento di L. 81.000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

TABELLA di maggiori e nuove assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-1922.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Personale straordinario ed avventizio, ecc.	6.000 —
Cap. n. 4. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	50.000 —
Cap. n. 6. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari, ecc.	5.000 —
Cap. n. 13. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	100.000 —
Cap. n. 15. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, ecc.	100.000 —
Cap. n. 26. Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi, ecc.	6.000 —
Cap. n. 33. Impianto e funzionamento di vivai e di piante fruttifere, ecc.	20.000 —
Cap. n. 47. Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	935.000 —
Cap. n. 77. Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc.	60.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	1.282.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 27. Sussidi ed incoraggiamenti ad Associazioni agrarie ed a Cooperative agrarie, ecc.	4.000 —
Cap. n. 43. Spese per i Consorzi antifillosserici, ecc.	25.000 —
Cap. n. 43-*bis*. Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane	30.000 —
Cap. n. 44. Applicazione delle leggi sulla caccia, ecc.	2.000 —
Cap. n. 92-*bis*. Spese per provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale, ecc. (in conto residui)	20.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	81.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1701, che autorizza la Camera di commercio e industria di Belluno ad imporre un'annua tassa sui redditi di natura industriale e commerciale del proprio distretto camerale;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Belluno in data 23 maggio 1921;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1701, è sostituito il seguente: « Art. 4 – Agli effetti della tassa camerale gli esercenti commercio e industria del distretto della Camera di commercio di Belluno, sono ripartiti in base al loro reddito netto di ricchezza mobile nelle seguenti categorie:

Categoria 1ª, reddito netto di ricchezza mobile da L. 400 a L. 1000, aliquota massima L. 1,70.
Categoria 2ª, id. da L. 1001 a L. 2000, id. L. 1,80.
Categoria 3ª, id. da L. 2001 a L. 3000, id. L. 1,90.
Categoria 4ª, id. da L. 3001 a L. 4000, id. L. 2.
Categoria 5ª, id. da L. 4001 a L. 6000, id. L. 2,10.
Categoria 6ª, id. da L. 6001 a L. 8000, id. L. 2,20.
Categoria 7ª, id. da L. 8001 a L. 10.000, id. L. 2,30.
Categoria 8ª, id. da L. 10.001 in su, id. L. 2,40.

Art. 2.

Le altre disposizioni del citato decreto Luogotenen-

ziale 21 novembre 1915, n. 1701, e quelle del regolamento ad esso allegato restano in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le istanze 14 dicembre 1921 e 10 febbraio 1922 della Società anonima industriale ferroviaria, con sede in Milano, dirette ad ottenere la concessione della ferrovia Bribano-Agordo;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 maggio 1922 fra il delegato del ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro, in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società anonima industriale ferroviaria, con sede in Milano, per la concessione della ferrovia Bribano-Agordo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 752 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, ed il regolamento 19 febbraio 1911 per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 6 giugno 1863, n. 777;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Messina in data 16 dicembre 1918 e 10 febbraio 1921 colle quali venne proposta la riforma della tariffa dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dalla Camera stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa per i diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Messina, approvata con Regio decreto 6 giugno 1863, n. 777 p. s. è sostituita dalla seguente:

I. Per ogni autentica di firma L. 1.

II. Per ogni certificato desunto da documenti esistenti in archivio, e per il quale non occorrono elementi informativi L. 2,50.

III. Per ogni altro certificato che implichi un indagine comunque eseguita fuori dell'ufficio (prezzi correnti - usi commerciali non accertati all'atto della richiesta - idoneità a concorrere alle aste, ecc.) L. 5.

IV. Per la copia di qualsiasi atto e documento esistente in archivio:

per ogni foglio L. 10;

per ogni facciata in eccedenza L. 5.

Trattandosi di certificati di prezzi relativi a più anni è dovuto il diritto di L. 2,50 per ogni anno in più del primo.

Art. 2.

Tali diritti debbono essere depositati all'atto della richiesta e sono dovuti ancorchè il certificato chiesto non venga ritirato dal richiedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 753 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 5 agosto 1918 e 27 febbraio 1920, del Consiglio comunale di Caltagirone;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio 1921-922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fondato in Caltagirone, presso il Bosco Santo Pietro, un Oliveto sperimentale, istituto di pratica sperimentazione, avente per iscopo lo studio delle varietà di olivo più adatte, dei migliori sistemi di coltivazione, delle cure da applicarsi contro i parassiti e le malattie dell'olivo.

Art. 2.

L'Oliveto sperimentale è Istituto consorziale autonomo, riconosciuto Ente morale, sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 3.

L'Oliveto sperimentale è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di un rappresentante del Ministero per l'agricoltura, di uno del comune di Caltagirone e di uno per ciascuno degli Enti che contribuiscano al mantenimento di esso con un'assegnazione annua continuativa non inferiore a L. 2000.

I rappresentanti durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione di consiglieri che vengano a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il presidente, che dura in carica un anno e può essere confermato.

Il direttore dell'Oliveto è membro del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Art. 4.

Il Ministero per l'agricoltura concorre nel mantenimento dell'Oliveto sperimentale, con annue lire cinquemila, a carico del capitolo 53 per l'esercizio finanziario 1921-922, e dei capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire, dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

Il comune di Caltagirone contribuisce con annue lire seimila e con la concessione di terreno e del fabbricato adatti per il funzionamento della istituzione.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico dell'Oliveto sperimentale spetta al direttore, il quale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti, ed il programma per l'anno successivo, nonchè per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

Un regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, e da approvarsi con decreto del ministro per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento dell'Oliveto sperimentale, determinerà il personale e le singole attribuzioni, fisserà la misura degli stipendi e degli assegni al personale, e degli aumenti successivi, nonchè le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso, e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 756 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922 col quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 300.000.000 per provvedere alla liquidazione di spese di guerra dell'Amministrazione della marina per l'esercizio suindicato ed a spese che possono occorrere fino al 30 giugno 1922 per diretta conseguenza della guerra, con facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti della indicata assegnazione, trasporti di fondi ai capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento.

Cap. n. 5. Biblioteche della R. marina	7.000 —
Cap. n. 14. Compensi per lavori straordinari, ecc.	150.000 —
Cap. n. 32. Spese di trasferte e di missioni, ecc.	30.000 —
Cap. n. 35. Ufficiali della R. marina	1.500.000 —
Cap. n. 40. Corpo R. equipaggi - Viveri	21.000.000 —
Cap. n. 42. Corpo R. equipaggi - Compensi, ecc.	10.000 —
Cap. n. 46. Indennità per i personali militari, ecc.	80.000 —
Cap. n. 47. Indennità e spese per viaggi, ecc. ..	3.000.000 —
Cap. n. 50. Armamenti navali - Competenze, ecc.	10.000.000 —

Cap. n. 51. Istituti di marina, ecc.	500.000 —
Cap. n. 54. Servizio idrografico - Personale lavorante	120.000 —
Cap. n. 55. Servizio idrografico - Materiale	10.000 —
Cap. n. 56. Servizio ospedaliero per il Corpo, ecc.	200 000 —
Cap. n. 63. Manutenzione di fabbricati, ecc.	500.000 —
Cap. n. 72. Combustibili per la navigazione, ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 75. Spese generali per il funzionamento, ecc.	4.700.000 —
Cap. n. 81. Mercedi al personale lavorante, ecc.	3.000.000 —
Cap. n. 87. Assegni di aspettativa, ecc.	100 000 —
Totale aumenti	49.907.000 —

In diminuzione.

Cap. n. 95. Spese per la guerra	49.907.000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 826 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14.231.318,92 rimane disponibile la somma di L. 768.681,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922 è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di lire trentacinquemila (L. 35.000) da portarsi in aumento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 13. Spese di rappresentanza, ecc.	20.000 —
Cap. n. 16. Spese casuali	15.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 827 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,266,318,92, rimane disponibile la somma di L. 733,681,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 32ª prelevazione nella somma di lire duecentomila (L. 200,000) da portarsi in aumento al capitolo 40: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con altro Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 3 gennaio 1922 e 23 marzo 1922 dei ministri segretari di Stato della giustizia e degli affari di culto e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Reggio Calabria in data 1° dicembre 1921 e la deliberazione del Consiglio provinciale di Catanzaro in data 21 febbraio 1922;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente in Reggio Calabria a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 risulta composto per l'anno 1922 dai signori:

Cav. avv. Eduardo Mensitieri, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, presidente effettivo.

Cav. avv. Giovanni Prestia Lamberti, procuratore del Re presso il tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente.

Cav. ing. Giuseppe Fiorentini, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario.

Ing. Ettore Rendola, ingegnere del Genio civile, arbitro supplente.

Ing. comm. Antonio Pucci, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Ing. cav. Venerando Punturieri, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Ing. cav. Giuseppe Parisi, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Catanzaro.

Ing. cav. Luigi Procopio, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincierà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — L. ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 3 gennaio 1922 e 23 marzo 1922 dei ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 8 marzo 1922 della Deputazione provinciale di Catania;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri di Stato della giustizia e gli affari di culto e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di 1° grado di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la provincia di Catania, risulta formato per l'anno 1922 dei signori:

cav. avv. Francesco Cefali, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;

cav. uff. avv. Pasquale Salvatore Samperi, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;

cav. ing. Domenico Politini, ingegnere di 1ª classe dell'Ufficio del genio civile di Siracusa, arbitro ordinario;

cav. ing. Ettore Alagna, ingegnere di 1ª classe dell'Ufficio del genio civile di Palermo, arbitro supplente;

cav. ing. Pasquale Finocchiaro, arbitro ordinario di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania;

comm. ing. Landolina Barone Luigi, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Art. 2.

Il predetto Collegio incomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 86 col quale sono state estese alle nuove Provincie alcune disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272 sulle Borse di commercio;

Veduto il decreto del ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 giugno 1922, n. 141, col quale viene abrogato il decreto Ministeriale 23 dicembre 1921 che limitava al solo contante le negoziazioni delle Borse di commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 giugno 1922, n. 141, col quale viene abrogata la disposizione che limitava al solo contante le negoziazioni delle Borse di commercio, sono estese con effetto dal 16 giugno 1922, ai territori annessi a norma delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Roma, 17 giugno 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro del tesoro
PEANO.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI E PER IL TESORO

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e il R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, sull'ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale, approvato col R. decreto 24 novembre 1913, n. 1903;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1175, che, a modificazione dell'art. 80 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sopraccennata, riserva al Governo del Re la facoltà di affidare, per talune liti, la difesa delle Ferrovie dello Stato anche all'Avvocatura erariale;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635, che affida alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;

Ritenuto che rientrano nel caso previsto dal cennato decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1175, le cause proposte contro l'Amministrazione ferroviaria per quanto concerne l'alienazione del materiale residuato dalla guerra e che quindi, per le cause stesse, si ravvisa l'opportunità di affidare la difesa dell'Amministrazione anche all'Avvocatura erariale.

DECRETANO:

La difesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in tutte le cause che, contro le medesime, sono state o saranno promosse, presso qualsiasi giurisdizione del Regno, in dipendenza dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra, effettuata dalle Ferrovie stesse, in virtù del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1635, è affidata anche alla Regia Avvocatura erariale.

Roma, 28 giugno 1922

Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.
Il ministro del tesoro
PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Consiglio superiore di sanità.

Con R. decreto del 2 maggio 1922:

Sono stati nominati componenti del Consiglio superiore di Sanità per il triennio 1922-1924 i signori:

Badaloni dott. Nicola — Castiglioni dott. Arturo — Devoto dott. Luigi — Di Vestea dott. Alfonso — Golgi dott. Camillo — Maggiora dott. Arnaldo — Marchiafava dott. Ettore — Sclavo dott. Achille — Conti ing. Luciano.

Ascoli dott. Vittorio — Nasini dott. Raffaele — Paternò di Sessa dott. Emanuele — Lanfranchi dott. Alessandro — Giongo Carlo — Bonfioli Cavalcabò avv. Guido — Inghilleri avvocato Calcedonio — Moreschi Bartolomeo — Foà dott. Pio — Giachi ing. Giovanni — Levi dott. Ettore — Maffi dott. Fabrizio — Manfredi dott. Luigi — Sforza dott. Nicola — Pavone dottor Angelo — Baduel dott. Cesare — Lustig dott. Alessandro

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Sono stati nominati all'ufficio di componenti il predetto Consesso fino al 31 dicembre 1923, e in base alla designazione seguita nelle adunanze elettorali del 31 marzo e 1° aprile 1922, i signori:

Martinelli dott. Alfredo — Torti dott. Ettore — Assauto cav. Giuseppe, in rappresentanza, rispettivamente, degli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato

Con decreto in data 21 giugno 1922, n. 3874, il ministro dei lavori pubblici, ha approvato lo statuto del Consorzio speciale di esecuzione della bonifica della Valle Rasponi, deliberato dall'assemblea degli interessati addì 22 agosto 1920.

Al testo dello statuto consorziale sono state fatte d'ufficio le seguenti modifiche:

Nell'art. 37 si è sostituito all'indicazione degli articoli 37 e 39 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (abrogati), quella degli articoli 4 e 12 lettera *c*) del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

Nell'art. 39 è stata sostituita all'indicazione dell'art. 37 della citata legge n. 195 quella dell'art. 12, lettera *c*) del citato decreto Luogotenenziale n. 1255.

Nell'art. 40, è stata sostituita l'indicazione dell'art. 39 della citata legge n. 195 con quella dell'art. 19, n. 1, del citato decreto Luogotenenziale n. 1255.

Negli articoli 45, 47 e 48 è stata sostituita alla competenza della Giunta provinciale amministrativa quella del prefetto, secondo il disposto dell'art. 26 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918. n. 1255.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 42)

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	642909	1494 50	Stallo *Maria-Teresa* fu Silvio, minore, sotto la patria potestà della madre, Marsengo Onorina di Francesco, vedova di Stallo Silvio, dom. in Torino	Stallo *Teresa* fu Silvio, ecc., come contro
3,50 0[0 Cat. A	22655	385 —		
3,50 0[0	327677	105 —	Pollicino *Rosina*, minore, sotto la tutela legale della madre Pollicino Giovanna fu Giovanni, dom. a Girgenti	Pollicino *Rosalia*, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	204432	15 —	*Contri* Giuseppe di Ambrogio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	*Cocchi* Giuseppe di Ambrogio, minore, ecc., come contro
»	204433	15 —	*Contri* Emilio, ecc., come la precedente.	*Cocchi* Emilio, ecc., come la precedente
3,50 0[0	615436 761068	70 — 52 50	Campilongo Maria Pia di Giuseppe, *nubile*, dom. a Castrovillari (Cosenza)	Campilongo Maria Pia di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre domiciliata come contro
Consolidato 5 0[0	22488	210 —	*Noce* Vincenzo di Gennaro, dom. a Castellabate (Salerno)	*Ferro* Vincenzo, ecc., come contro.
P. N. 5 0[0 »	29697 29849	75 — 50 —	*De Canio* Gellio, dom. a Valva (Salerno)	*Rocco* Gellio di Filomeno, domic., come contro.
3,50 0[0	665803	5602 —	Ressia Giuseppina di Luigi Andrea, moglie legalmente separata di Malvisi Virginio, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Wench *Luisa* fu Giovanni Nepomuceno, nubile, dom. a Torino	Intestata, come contro; con usufrutto vitalizio a Wench *Maria-Luisa* fu Giovanni, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 giugno 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 26 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 90	Dinari	—
Londra	91 93	Corone jugoslave	—
Svizzera	409 43	Belgio	172 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	6 01	Pesos oro	—
Vienna	0 14	Pesos carta	—
Praga	41 25	New York	21 717

Oro . . . . . . 419 017.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 62	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 19	—

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 21 corrente, in Canove di Roana, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 21 corrente, in Messaselva, provincia di Vicenza; in Montalbano di Fasano, provincia di Bari e in Sovizzo, provincia di Vicenza, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente.*